

Il Patrocinio a spese dello Stato in materia penale e le condizioni reddituali per l'ammissione di cui agli artt. 76 – 77 – 92 – 96 del D.P.R. 115/2002: normativa e cenni sull'orientamento giurisprudenziale

In relazione alla normativa di cui agli **artt. 76, 77, 92 e 96 del D.P.R. 115/2002** (di seguito riportata), **salve diverse determinazioni del Giudice procedente**, sul piano giurisprudenziale la **Corte di Cassazione** ⁽¹⁾ ha affermato i seguenti tre principi interpretativi.

- a) Qualora all'epoca della proposizione dell'istanza non sia scaduto il termine per presentare la dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno precedente, ai fini dell'ammissione al beneficio o della verifica delle condizioni originarie di reddito occorre far riferimento all'annualità per la quale sia già scaduto detto termine.**

Sul punto la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che l'art.76 D.P.R. n.115/2002, nello stabilire l'obbligo di documentare o dichiarare il reddito risultante dall'ultima dichiarazione, introduce un dato di certezza e di parità nel flusso degli adempimenti che gravano sul contribuente così da impedire una scelta arbitraria del reddito da utilizzare al fine di domandare il patrocinio a spese dello Stato.

Con l'ulteriore precisazione che il suindicato dato di certezza deve essere desunto dalla disciplina che regola tali adempimenti, in particolare dai termini previsti per la presentazione della dichiarazione.

L'art.76 D.P.R. n.115/2002, si riferisce, infatti, al «reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione», per cui, a titolo di esempio, se al momento della proposizione dell'istanza non è ancora scaduto il termine per presentare la dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno precedente, occorre far riferimento alla dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno antecedente a quello di presentazione della richiesta di ammissione al Patrocinio.

- b) L'ultima dichiarazione dei redditi può essere integrata da altri elementi, sia per negare il beneficio nonostante il reddito dichiarato sia inferiore al limite legale, qualora emerga aliunde un tenore di vita tale da consentire all'istante di sostenere gli esborsi necessari per l'esercizio del diritto di difesa, sia per concederlo, qualora una dichiarazione reddituale di valore superiore al limite legale sia messa in discussione dalla prova di un decremento reddituale sopravvenuto.**

Sul punto la Corte di Cassazione ha affermato il criterio interpretativo in base al quale i limiti di reddito vanno accertati con riferimento alla data di presentazione dell'istanza, e che l'ultima dichiarazione dei redditi è solo un parametro di riferimento, considerato che il giudice può calcolare unitamente al reddito anche il tenore di vita, le condizioni personali e familiari e le attività economiche eventualmente svolte, secondo l'espressa previsione dell'art.96, comma 2, D.P.R. 115/2002.

⁽¹⁾ A mero titolo esemplificativo e al solo fine di evidenziare la complessità della tematica oggetto di valutazione nel merito, per ogni singolo caso, da parte del Giudice procedente, si riporta una sintesi tratta dalla **sentenza della 4^a Sezione Penale della Corte di Cassazione nr. 46382 del 14/10/2014.**

Tale principio è stato espresso con riferimento sia al caso in cui intervenga un arricchimento dell'istante o dei suoi conviventi successivo all'annualità di riferimento, sia nella ipotesi di diminuzioni di reddito avvenute successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi di riferimento, diminuzioni ritenute anch'esse rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio, ancorché tale ipotesi non sia espressamente disciplinata, in quanto <<ne' la lettera della legge ne' lo scopo da essa perseguito autorizzano a ritenere esclusa la possibilità per il richiedente di dimostrare l'intervenuta variazione di reddito a suo sfavore, anche perché una diversa interpretazione inciderebbe negativamente sull'effettività della difesa dell'imputato>>.

Con riguardo alla condizione reddituale che il giudice deve prendere in esame ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ovvero ai fini del provvedimento di revoca del beneficio già concesso, l'ultima dichiarazione dei redditi può dunque essere integrata da altri elementi, sia per negare il beneficio nonostante il reddito dichiarato sia inferiore al limite legale, qualora emerga aliunde un tenore di vita tale da consentire all'istante di sostenere gli esborsi necessari per l'esercizio del diritto di difesa, sia per concederlo, qualora una dichiarazione reddituale di valore superiore al limite legale sia messa in discussione dalla prova di un decremento reddituale sopravvenuto. Pertanto, da tali principi può desumersi la possibilità di integrare l'ultima dichiarazione dei redditi anche con l'esame di dichiarazioni relative ad annualità successive.

Inoltre, **la rilevanza di redditi superiori od inferiori al limite previsto dal citato art.76, comma 1, D.P.R. n.115/2002 che siano stati percepiti in epoca successiva può desumersi, indirettamente, dal rilievo attribuito alle variazioni di reddito intervenute successivamente che, a norma dell'art.79, comma 1, lett.d) stesso decreto, l'interessato ha l'obbligo di comunicare.**

- c) Ai fini delle variazioni di reddito rilevanti per la revoca del beneficio, occorre considerare esclusivamente le variazioni intervenute precedentemente alla definizione del procedimento e dunque sino alla data della sua definizione.**

D.P.R. 115/2002 (Testo Unico delle Spese di Giustizia)

Art. 76. Condizioni per l'ammissione

1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41 (Ultimo aggiornamento con Decreto del Ministro della Giustizia 7 maggio 2015, in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2015).
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti.

4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.

Art. 77. Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione

1. I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 92. Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione

1. Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Art. 79. Contenuto dell'istanza

1. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene:

a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;

b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;

c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76;

d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.

3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

Art. 94. Impossibilità a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicità

1. In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta dall'articolo 79, comma 3, questa è sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato.
2. In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.
3. Se il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea è detenuto, internato per l'esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la certificazione dell'autorità consolare, prevista dall'articolo 79, comma 2, può anche essere prodotta, entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato.

Art. 95. Sanzioni.

1. La falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'articolo 79, comma 1, lettere b), c) e d), sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.

Art. 96. Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio

1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, il magistrato davanti al quale pende il processo o il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, se procede la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c), ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata.
2. Il magistrato respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di provvedere, il magistrato può trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche.
3. Il magistrato, quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione, deve chiedere preventivamente al questore, alla direzione investigativa antimafia (DIA) ed alla direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (DNA) le informazioni necessarie e utili relative al tenore di vita, alle condizioni personali e familiari e alle attività economiche eventualmente svolte dai soggetti richiedenti, che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza.
4. Il magistrato decide sull'istanza negli stessi termini previsti dal com. 1 anche quando ha richiesto le informazioni di cui ai commi 2 e 3.